

CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI

**La riforma dello sport- a che punto siamo?
Aggiornamenti ed aspetti operativi**

Giuliano SINIBALDI – Dottore Commercialista in Pesaro

IL DECRETO «MILLEPROROGHE»

LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

Publicato in G.U. 28/02/2024

Esenzione IVA Vs De-commercializzazione

Art. 3, c. 12-sexies

- **L'abrogazione della de-commercializzazione** dei corrispettivi specifici ai fini IVA **viene rinviata al 31/12/2024**
- il termine previsto dall'art. 5, c. 15-quater, D.L. 21/10/2021, n. 46, come modificato (da ultimo) dal D.L. 10/05/2023, n. 51 (decreto PA), convertito in L. 03/07/2023 n. 87, in GU il 05/07/2023 è prorogato al 31/12/2024
- Il nuovo regime di esenzione IVA per i corrispettivi incassati da **ASD** per attività esercitate nei confronti di **persone** (non più soci o tesserati) che praticano lo sport decorrerà dal 01/01/2025;

TRATTAMENTO IVA QUOTE CORSI SPORTIVI

art. 4, co. 4, DPR 633/1972
OPERAZIONI NON IMPONIBILI

art. 10, co. 3 e 4, DPR 633/1972
OPERAZIONI ESENTI

01/01/2025

APPLICABILE FINO AL 31/12/2024

APPLICABILE DAL 01/01/2025

art. 36-bis l. 112/2023
OPERAZIONI ESENTI

APPLICABILE DAL 17/08/2023

IL DECRETO «MILLEPROROGHE»

art. 14, DL 30/12/2015, n. 215 - Proroga di termini in materia di sport

I PREMI – Art. 36 c. 6 – quater – d.lgs. 36/2021

- Premi versati a **atleti e tecnici tesserati**;
 - **Per i risultati ottenuti** nelle competizioni sportive;
 - Anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
 - Da parte di CONI – CIP – FSN- DSA – EPS – ASD e SSD.
-
- Si applica l'art. 30, DPR 600/1973;
 - **sono assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20%, indipendentemente dall'importo**;
 - non sono assoggettati a contribuzione previdenziale (non costituiscono prestazioni lavorative);
 - Dubbio su applicazione della norma se il premio costituisce integrazione di un contratto lavorativo (dipendente o co.co.co) – occorre attendere interpretazione Agenzia Entrate (circolare)

I PREMI – Intervento del Milleproroghe

- Allo scopo di sterilizzare gli effetti fiscali in sede di prima applicazione, si dispone, **fino al 31 dicembre 2024**, la disapplicazione della ritenuta per le somme erogate a titolo di premio **entro l'importo complessivo di 300 euro annui**.
- Il limite va calcolato tenendo in considerazione le se somme « erogate in detto periodo dal sostituto di imposta al medesimo soggetto» .
- Quindi lo sportivo potrà incassare «n» premi da 300 € max cadauno purchè da soggetti diversi
- Al superamento della soglia esente, la ritenuta si dovrà applicare sull'intero importo.
- E' opportuno (anche se non richiesto dalla norma) che il soggetto erogatore richieda una autocertificazione al percipiente il premio di mancato supero del limite esente
- La versione finale non prevede l'obbligo di comunicazione dei premi al RASD da parte del soggetto erogatore.
- Disposizione utile per le manifestazioni in cui si erogano premi di ridotta entità.

Opzione INPS (gestione separata)/ENPALS

- Il termine entro il quale gli istruttori e gli altri lavoratori sportivi impiegati c/o i circoli sportivi, già iscritti c/o la gestione INPS/ex ENPALS, possono optare per rimanere in tale gestione è prorogato al 30/06/2024 (il vecchio termine era stato fissato nel 31/12/2023 – art. 35, c. 3, D.Lgs 36/2021)
- In assenza di opzione i contributi andranno versati nella gestione separata INPS
- Opzione da valutare in presenza di una storia previdenziale importante nella gestione «ex ENPALS»

INPS



Rapporto di lavoro	Settore dilettantistico
Collaborazioni coordinate e continuative	Gestione Separata Committenti
Lavoro autonomo	Gestione Separata Liberi professionisti

N.B!!

- L'onere di iscrizione alla gestione separata INPS è a carico del lavoratore, che può delegare tale incombenza ad un professionista abilitato;
- in assenza di iscrizione all'INPS i contributi versati dalla società sportiva non possono essere accreditati nel cassetto previdenziale del lavoratore;
- se il lavoratore ha già operato l'iscrizione alla gestione separata (anche in anni «lontani») tale posizione rimane aperta e valida e non è necessario procedere ad una nuova apertura

INPS



TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	RIDUZIONE FINO AL 31/12/2027
Co.co.co (anche AG)	L'obbligo contributivo scatta al superamento dell'importo di 5.000,00 € di compensi annui (per il 2023 si parte dal 01/07)	50%
Professionisti	Si dovrà considerare il reddito dichiarato nel modello Unico ai fini del pagamento delle imposte, a seconda del regime contabile applicato N.B!! Quindi sui primi 15.000 € non si pagheranno contributi Anche per il professionisti opera la franchigia di 5.000,00 € di compensi annui Quindi compensi esenti da contributi fino a 20.000? (e la tutela previdenziale???)	50%

INPS



Lavoratori sportivi privi di altra copertura previdenziale

TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE	RIPARTIZIONE
			MALATTIA	MATERNITA'	DIS COLL		
Co.co.co	compensi erogati dal 1° luglio 2023	25%	0,50%	0,22%	1,31%	27,03%	1/3 lav. 2/3 DdL
Co.co.co AG	compensi erogati a luglio e agosto 2023	33%	0,50%	0,22%	1,31%	35,03%	1/3 lav. 2/3 DdL
Co.co.co AG	compensi erogati da settembre 2023	25%	0,50%	0,22%	1,31%	27,03%	1/3 lav. 2/3 DdL
Professionisti	Reddito dichiarato ai fini del pag. delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato	25%	0,50%	0,22%	0,51%	26,23%	a carico prof. con possibilità di rivalsa del 4

INPS



Lavoratori sportivi che beneficiano di altra copertura previdenziale

TIPOLOGIA	BASE IMPONIBILE	IVS	CONTRIBUTI MINORI			TOTALE	RIPARTIZIONE
			MALATTIA	MATERNITA'	DIS COLL		
Co.co.co	compensi erogati dal 1° luglio 2023	24%				24%	1/3 lav. 2/3 DdL
Co.co.co AG	compensi erogati a luglio e agosto 2023	33%				33%	1/3 lav. 2/3 DdL
Co.co.co AG	compensi erogati da settembre 2023	24%				24%	1/3 lav. 2/3 DdL
Professionisti	Reddito dichiarato ai fini del pag. delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato	24%				24%	a carico prof. con possibilità di rivalsa del 4

INPS



Contributi minori per lavoratori senza altra forma di previdenza obbligatoria:

- la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (malattia, maternità, degenza ospedaliera, disoccupazione), per le quali è dovuta l'aliquota complessiva pari al 2,03% per le collaborazioni coordinate e continuative, deve essere calcolata sulla totalità dei compensi. **Non si applica pertanto la riduzione, fino al 31/12/2027, della base imponibile al 50%;**
- tuttavia, la base imponibile viene ridotta della franchigia di € 5.000,00. In sostanza, ai fini della base imponibile, la base di calcolo delle contribuzioni minori viene allineata con quella relativa alla contribuzione pensionistica.

UNILAV ARBITRI E GIUDICI DI GARA

Le comunicazioni inerenti alle designazioni relative al **periodo da giugno a dicembre 2023** possono essere effettuate, senza sanzioni, **entro il 31/03/2024**

N.B!!

Dalle designazioni operate a decorrere dal 01/01/2024 operano le scadenze ordinarie (art. 25, c. 6-ter, D.Lgs 36/2021):

- ciclo integrato di 30 designazioni ogni 3 mesi entro il 30° gg del mese successivo al trimestre
- entro 10 gg dalle singole manifestazioni le FSN/EPS, o le singole affiliate, se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, provvedono alla comunicazione la RASD dei soggetti convocati e dei relativi compensi erogati

Art. 25 c. 6 – bis D.Lgs 36/2021– arbitri e giudici di gara

- Per i direttori di gara e per i soggetti che ... sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive non è necessario un contratto ma è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS, ai sensi dei rispettivi regolamenti;
- Possono percepire i rimborsi spese documentati per le trasferte fuori del territorio comunale
- Possono percepire rimborsi forfettari di spesa per attività svolte anche nel comune di residenza fino a 150 € mensili (si applica la stessa disciplina dei volontari);

ALTRE PROROGHE/SOSPENSIONI

LUL- Sospensione del termine - circ.re INL n. 1/2024

- l'Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato «in zona Cesarini» una nota che sospende termine del 30 gennaio entro cui provvedere all'iscrizione delle co.co.co. sportive nel Libro unico del lavoro

LUL- Sospensione del termine - circ.re INL n. 1/2024

- l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che *“per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (...) può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (...)”*.
- il LUL sarebbe dovuto essere predisposto, all'interno del RASD, *“entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento»* (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023).
- Il successivo comma 5 richiede tuttavia l'emanazione di un d.p.c.m. che stabilisca le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari, decreto che ancora non c'è.
- l'INL prende atto dell'impossibilità di procedere come richiesto dalla normativa vigente in quanto il termine del 30 gennaio presupponeva l'emanazione del d.p.c.m. entro il 31 dicembre 2023.
- Il termine per la predisposizione del LUL è quindi sospeso fino all'emanazione del d.p.c.m.

Che cos'è il Libro Unico del Lavoro (LUL)?

Il libro unico del lavoro si realizza generalmente mediante l'elaborazione e **stampa** laser di un tracciato (**busta paga**) pre-autorizzato dall'INAIL alla casa di software che lo produce e con autorizzazione preventiva dell'Inail al consulente alla stampa e alla generazione della numerazione automatica.

Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Il libro unico è tenuto e conservato, in alternativa, **presso** la sede legale dell'**impresa** o lo **studio** del consulente del lavoro o di altro **professionista abilitato**. Colui che detiene il LUL ha l'obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Nella **guida del Dipartimento per lo Sport** si legge:

La tenuta del LUL è **sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'INAIL**. I dettagli della disciplina del LUL saranno chiariti dal Decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come previsto dall'art. 28, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2021

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Adempimento	Descrizione	Modalità
<p>Comunicazione al Centro per l'Impiego</p> <p>Attenzione obbligatoria per tutti i rapporti di cococo a prescindere dall'importo</p> <p>(ragioni di trasparenza e di tracciabilità)</p>	<p>la ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, SPORT E SALUTE è tenuta alla comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo</p>	<p>attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.</p> <p>Esempio: inizio contratto 01/02/2024 comunicazione entro il 31/03/2024.</p>
<p>Iscrizione del LUL</p>		<p>iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore.</p>
<p>Tenuta del LUL</p>	<p>può essere tenuto</p>	<p>attraverso il RAS</p>
<p>Elaborazione del cedolino</p>		<p>no fino a un compenso lordo annuo di € 15.000,00; obbligatorio se superiore.</p>
<p>Comunicazione mensile UNIEMENS</p>	<p>può essere inviata</p>	<p>attraverso il RAS</p>

TABELLA DI RIEPILOGO

Adempimento	Cococo A/G	Cococo sportiva
Comunicazione al Centro per l'Impiego	attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (https://www.co.lavoro.gov.it) almeno un giorno prima.	attraverso il RAS entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.
Iscrizione LUL	A cura del consulente	iscrizione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno solare o alla scadenza del contratto, se anteriore.
Tenuta LUL	Attraverso il consulente	Attraverso il RAS
Elaborazione cedolino paga	Obbligatorio a prescindere dall'importo	no fino a un compenso lordo annuo di € 15.000,00; obbligatorio se superiore.
Comunicazione mensile Uniemens	tramite il sito INPS da soggetto abilitato (datore di lavoro o consulente)	Attraverso il RAS

Comunicazione uniemens

Che cos'è:

Il d.l. 269/2003 convertito in l. 326/2003 ha stabilito che i datori di lavoro / committenti trasmettono mensilmente in via telematica all'INPS, direttamente o tramite professionisti abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (es. mese di dicembre 2023 entro il 31/01/2024).

Serve per «attribuire» ai singoli collaboratori il totale dei contributi versati cumulativamente con l'F24

Sanzioni:

Il **mancato invio all'INPS** delle comunicazioni mensili (adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto la conoscenza mensile o periodica del proprio credito contributivo) comporta l'applicazione del regime sanzionatorio contenuto al c. 8 dell'art.116 della l. 388/2000:

sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento dei contributi dovuti e non pagati; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge

In pratica se il versamento dei contributi previdenziali è stato effettuato, la mancata presentazione dell'UNIEMENS non genera un regime sanzionatorio. Ancor meno se la comunicazione UNIEMENS viene presentata in ritardo entro i successivi 12 mesi.

Uniemens per i lavoratori sportivi

L'art. 35 della Riforma, al c. 8-quinquies, prevede per le collaborazioni sportive l'adempimento mensile, a carico delle a.s.d./s.s.d., della comunicazione all'INPS dei dati delle retribuzioni e delle informazioni utili al calcolo dei predetti contributi (UNIEMENS), **può essere** assolto attraverso il RASD e **può essere** attuato autonomamente da a.s.d./s.s.d.

Può, non deve. Possono quindi essere utilizzati i canali ordinari (C.d.L o Commercialisti)

La predisposizione attraverso il RASD era tuttavia uno degli obiettivi della riforma, ai fini di semplificazione e contenimento dei costi (circ. INPS 88/2023 – punto 4.2)

Uniemens per i lavoratori sportivi

- Dal 30/01/24 il portale del RAS ha ampliato la "Guida Utente" con il manuale "Gestione UNIEMENS", che a pag. 9 recita: *"ricordiamo che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi: 1. Il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RNASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza. 2. Tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso. Le informazioni necessarie sono relative ad indicare chi sarà il soggetto delegato alla trasmissione ad INPS (mittente) e il periodo di riferimento"*.
- Pertanto le disposizioni di legge e di prassi indicano che **è il RAS ad inviare la comunicazione UNIEMENS**, ma il Dipartimento per lo Sport il giorno prima della scadenza informa provvedete da soli (fosse semplice ...) o tramite un professionista abilitato.
- Sono inoltre emersi problemi tecnici in caso di invio separato di uniemens per dipendneti/co.co.co e per lavoratori autonomi (il secondo invio sovrascrive, e non si aggiunge al primo

Uniemens per i lavoratori sportivi

Che fare?

- **No panic** (importante è versare i contributi – no sanzioni per invio tardivo uniemens)

Possibili alternative:

- a) Conferire adempimento a professionista abilitato - dovrà necessariamente «ricaricare» tutti i dati – problema costo adempimento;
- b) Attendere evoluzione delle procedure

LE CERTIFICAZIONI UNICHE

CHE COS'E'

- **la certificazione unica (Cu)** serve per certificare i compensi a titolo di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel periodo d'imposta 2023.
- Sono soggette a tale obbligo anche le associazioni e società sportive che durante il 2023 hanno corrisposto compensi, oltre che a lavoratori dipendenti e assimilati (co.co.co) e a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale) anche agli ex sportivi dilettanti (fino al 30/06/2023) ed ai lavoratori sportivi (dal 01/07/2023).
- La C.U. va presentata anche per i compensi in esenzione di imposta (< 10.000,00 Euro fino al 30/06/2023 e < a 15.000,00 – comprensivi della prima soglia di 10.000,00 – per i lavoratori sportivi).
- I modelli di CU, e le istruzioni, indicano che occorre dichiarare separatamente i compensi derivanti dal vecchio regime (fino al 30/06) e dal nuovo (dal 01/07/2023)
- In relazione al nuovo regime vengono richiesti anche i dati previdenziali (compensi < 5.000 € e relativi versamenti ed uniemens)

I TERMINI

- **ENTRO IL 18 MARZO 2024 si dovrà provvedere a rilasciare una copia della Cu** (mediante trasmissione in formato elettronico ovvero con consegna cartacea) **al percettore delle somme**, utilizzando il modello sintetico;
- **sempre entro la stessa data**, il sostituto di imposta stesso o un intermediario abilitato (ad esempio Caf o commercialista) **dovrà inviarne copia, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate**, utilizzando il modello ordinario.

I TERMINI per i compensi sportivi < 15.000 €

ATTENZIONE:

Le CU che non contengono dati da utilizzare per elaborare la dichiarazione precompilata possono essere presentate entro il **31.10.2024**.

Il **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate** 8253 del 15 gennaio 2024, nel disporre riguardo ai **termini di invio telematico delle CU** al punto 5.4 dispone:

*"5.4 La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205."*

Quindi le CU relative a compensi sportivi esenti (< 10.000 € fino al 30/06 e/o a 15.000 € entro il 31/12/23) possono essere inviate anche successivamente al 18/03

ATTENZIONE: le CU relative ai compensi sportivi erogati a lavoratori sportive con P.IVA vanno comunque certificate entro il 18/03

IL CCNL PER I LAVORATORI SPORTIVI ED IL «MANSIONARIO» DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

CONSEGUENZE OPERATIVE

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

- Il 12 gennaio 2024 è stato stipulato il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport sottoscritto da Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio con Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil che **sostituisce il CCNL Palestre e Impianti sportivi**.
- Il contratto assume il nuovo nome di **CCNL per i Lavoratori dello Sport**. Viene unificata la disciplina contrattuale, superando la doppia regolamentazione relativa agli assunti prima e dopo il 22 dicembre 2015; vengono riformulate le declaratorie e profili sulla base delle mansioni effettivamente svolte e distribuita la classificazione nei relativi livelli.
- **Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2024** e scade il 31 dicembre 2026.

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

Necessità di rivedere i contratti per adeguarli al CCNL ed al mansionario

Indicare in contratto

- La mansione (tra quelle previste per legge e/o indicate nel mansionario)
- Le clausole obbligatorie previste dal CCNL
- Il compenso (da fissarsi nella «forbice» tra il limite minimo e massimo)

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

RIEPILOGO

Fonte: articolo Franca Fabietti – Fiscosport del 27/02/2024

23.1 – forma del contratto di co.co.co.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Collaboratore e Committente e deve contenere le indicazioni che consentano di identificare le reciproche prestazioni e le modalità di svolgimento

23.2 – autonomia del collaboratore

il Collaboratore gestisce unilateralmente e discrezionalmente la propria attività fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi concordati. Il collaboratore determina unilateralmente le modalità di esecuzione dell'incarico nel rispetto delle forme di coordinamento concordate con il Committente

23.3 – modalità di esecuzione della collaborazione – coordinamento della prestazione

Il Committente potrà dare indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo al Collaboratore, senza che da ciò derivi l'esercizio del potere direttivo e di controllo ma al solo fine di garantire un collegamento funzionale tra l'attività resa dal Collaboratore e le necessità organizzative aziendali.

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

23.4 – Gravidanza, malattia e infortunio

La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del **rapporto** contrattuale, che **rimane sospeso senza l'erogazione del corrispettivo**. In caso di **malattia e infortunio** la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di **gravidanza**, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

23.5 – Assicurazione obbligatoria

Il committente è tenuto a rispettare gli obblighi in materia **previdenziale** (Inps – gestione separata oltre i € 5.000,00), **fiscale** (aliquote IRPEF oltre i € 15.000,00 e di **assicurazione contro gli infortuni** (solo per le co.co.co. ordinarie e amministrativo – gestionale non per le co.co.co. sportive).

23.6 – Obblighi di sicurezza e formazione

Il Committente dovrà rispettare gli obblighi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e fornire adeguata formazione e informazione al Collaboratore sui rischi presenti in azienda.

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

23.7 – Doveri del Collaboratore, obbligo di riservatezza e impegni contrattuali

Il Collaboratore è tenuto ad agire con lealtà e buona fede nell'interesse del Committente e a svolgere la prestazione con diligenza nel rispetto del segreto professionale. Può prestare la sua attività anche a favore di terzi, purché l'attività svolta sia compatibile con gli impegni assunti nel contratto individuale.

23.8 – Compenso e criteri di determinazione

Il corrispettivo spettante al collaboratore **non può essere inferiore a quanto previsto nel presente CCNL**. Trattandosi di lavoro autonomo non è prevista la maturazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

23.9 – Recesso e cessazione del contratto

Il rapporto cesserà alla scadenza del termine e non sarà rinnovabile tacitamente. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto prima della scadenza per mutuo consenso manifestato delle parti contraenti. Il **Committente** potrà unilateralmente recedere prima del termine stabilito per: giusta causa nelle ipotesi di gravi inadempienze contrattuali, interruzione ingiustificata della prestazione, danneggiamento o furto di beni, uso improprio di beni aziendali, violazione degli obblighi di riservatezza, sicurezza e del divieto di concorrenza, commissione di reati inerenti alla prestazione; oggettiva inidoneità professionale del Collaboratore tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

Il **Collaboratore** potrà unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito per: giusta causa nelle ipotesi di grave ritardo nella corresponsione del compenso o di gravi inadempienze

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

23.10 – Clausola di salvaguardia

Il CCNL non annulla né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a livello individuale

23.11 – Formazione

i Collaboratori, così come i dipendenti, hanno la possibilità di accedere alle attività di formazione e aggiornamento professionale nell'ambito della bilateralità.

23.12 – Delega per contributi sindacali

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di associazione sindacale costituzionalmente garantito, il Collaboratore potrà rilasciare delega finalizzata alla trattenuta del contributo associativo sindacale a favore di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo

Il nuovo CCNL per i lavoratori dello sport

I compensi

gli enti sportivi dilettantistici nel determinare i compensi per i co.co.co. sportivi e amministrativo-gestionali devono rispettare due limiti:

- il **minimo** retributivo previsto dal CCNL
- il limite **massimo** fissato dall'art. 3, comma 2 lettera b) del D.lgs. 112/2017 per **scongiurare la distribuzione indiretta** degli utili.

Requisiti statutarî – art. 8 Decreto 36

Assenza di scopo di lucro

- Viene riformulato il concetto di **assenza di scopo di lucro**;
- per la quantificazione del “**lucro indiretto**” viene richiamato *l’art.3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017* (Imprese Sociali), il che comporta, rispetto all’attuale situazione, l’individuazione di indici a livello puntuale, ancorché di non semplicissima interpretazione;
- Viene ampliata (mutuando la disciplina delle imprese sociali) la platea dei soggetti “sotto osservazione”, aggiungendo ai “*soci ed associati*”, anche le figure “***lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto***”

Requisiti statutarî – art. 8 Decreto 36

Lucro indiretto: il «salary cap»

Costituirà «distribuzione indiretta di utili» (tra le altre ipotesi):

- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quanto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. b), D.Lgs 112/2017 (disciplina delle imprese sociali):

retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

CCNL lavoratori sportivi

I compensi dei co.co.co

Le Parti individuano i **valori minimi di paga oraria distinti per livelli**, esattamente come per i lavoratori subordinati, indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa viene **definito di natura autonoma**, per questo motivo non prevede la maturazione di compensi per straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato;

il CCNL, tuttavia, riconosce, a compensazione di tale mancata remunerazione, l'applicazione di una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione minima prevista per i lavoratori subordina

Tabella compensi minimi e massimi:

Livelli	Retribuzione dal 01/01/2024	Compensi minimi cococo dal 01/01/2024	Compensi massimi D. Lgs. 112/2017
Quadri	1.943,93	€ 14,05	€ 19,66
I	1.856,08	€ 13,41	€ 18,78
II	1.686,04	€ 12,18	€ 17,06
III	1.527,36	€ 11,04	€ 15,45
IV	1.406,82	€ 10,16	€ 14,23
V	1.319,18	€ 9,53	€ 13,34
VI	1.247,94	€ 9,02	€ 12,62

Tabella compensi minimi e massimi:

Livelli	Mansioni	Compenso orario minimo	Compenso orario massimo
Quadri	direttore tecnico, direttore sportivo agli effetti dell'art. 2, comma 2, lett. p) e q), D. lgs. 36/2021	€ 14,05	€ 19,66
I	Allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza	€ 13,41	€ 18,78
II	Atleta di interesse nazionale che hanno ottenuto risultati rilevanti in competizioni sportive a carattere nazionale ed internazionale nonché quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni; Allenatore capo; Tecnico, esperto in preparazione fisica con più di 10 anni di abilitazione	€ 12,18	€ 17,06

Livelli	Mansioni	Compenso orario minimo	Compenso orario massimo
III	Allenatore/istruttore; Tecnico, esperto in preparazione fisica con meno di 10 anni di abilitazione; Atleta che ha conseguito risultati di interesse nazionale	€ 11,04	€ 15,45
IV	Atleta base; Aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante; lavoratori che eseguono compiti operativi non iscritti ad albi professionali come addetto a mansioni d'ordine di segreteria e contabile d'ordine	€ 10,16	€ 14,23
V	Aiuto allenatore/istruttore Tirocinante	€ 9,53	€ 13,34
VI	Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche (addetto di spogliatoio addetto ai campi addetto alle pulizie)	€ 9,02	€ 12,62

Possibile deroga al compenso massimo

- *salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1".*
- Occorre stabilire quando sussistano le "comprovate esigenze" che consentono la deroga al limite retributivo del 40% in più rispetto ai contratti collettivi.
- Sul punto è intervenuta la Direzione generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, che può considerarsi il punto di riferimento in materia.
- Il Ministero afferma che il superamento del tetto è legittimo quando le professionalità da contrattualizzare sono "necessariamente" funzionali all'esercizio delle attività di interesse generale. Tale rapporto di necessaria causalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale, che dovrà contenere "un esaustivo e logico sviluppo del percorso motivazionale alla base della costituzione del rapporto di lavoro, che dovrà essere particolarmente stringente nella rappresentazione del nesso teleologico".

Possibile deroga al compenso massimo

- Dal tenore letterale della nota del Ministero del Lavoro sembrerebbe che la condizione necessaria e sufficiente sia la sussistenza di un nesso tra le professionalità che si intendono acquisire e l'esercizio dell'attività di interesse generale, nei termini della funzionalizzazione delle specifiche competenze professionali allo sviluppo dell'oggetto sociale.
- Ne discende che qualora l'esistenza del nesso teleologico venga dettagliatamente descritta nella delibera dell'organo amministrativo, il sodalizio potrebbe derogare al limite massimo della retribuzione fissato art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.lgs. 112/2017.
- **in assenza delle comprovate esigenze richieste dal legislatore, rimane fermo il limite retributivo che va riferito sia ai lavoratori autonomi sia al personale inquadrato come dipendente, anche con qualifica dirigenziale, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.**

Possibile deroga al compenso massimo

Qualche esempio/ipotesi di lavoro

- «ingaggio» del centravanti proveniente dalla serie «B» da parte di una ASD che milita in promozione
- «ingaggio» come Direttore Tecnico di un tecnico con curriculum di altissimo livello
-
- NO per «semplici» atleti o tecnici di categoria e/o dirigenti accompagnatori o addetti agli arbitri

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

SONO LAVORATORI
SPORTIVI

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE
PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

esercitano attività sportiva verso il pagamento di un corrispettivo nei confronti di un
soggetto iscritto al RAS
o Vs FSN, DSA, EPS, CONI, Sport e Salute o **Vs singoli tesserati**

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Intervento del correttivo bis

SONO LAVORATORI
SPORTIVI (anche)

- i **tesserati** che svolgono le mansioni necessarie, sulla base dei **regolamenti tecnici** degli enti affilianti, come necessarie allo svolgimento di attività sportiva (**verificare mansionario per ogni FSN**)
- ad esclusione delle co.co.co Amministrativo Gestionali;
- ad esclusione di coloro che forniscono prestazioni in relazione alle quali sono iscritti in albi o ordini professionali

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Mansioni necessarie

Le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sono:

- definite dai regolamenti tecnici delle FSN e DSA (non dagli EPS);
- approvate con decreto dal Ministro per lo sport (**d.p.c.m.26/01/2024 pubblicato il 21/02/2024 sul sito del Dipartimento dello sport**);
- comunicate al Dipartimento dello sport che tiene l'elenco (valido per tutti) e lo aggiorna entro il 31/12 di ogni anno

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co AG)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Altre figure non previste dal mansionario

Gli iscritti ad albi professionali

I prestatori d'opera occasionali «Pres.To»


A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

Attività istituzionali ed attività secondarie

Trattamento Fiscale

Enti Sportivi Dilettantistici: inquadramento tributario attività svolte

- Attività istituzionali generiche - solo A.S.D.
- Attività de-commercializzate – A.S.D. e S.S.D.
- Attività commerciali – A.S.D. e S.S.D.



ATTIVITA' COMMERCIALE



**Sponsor – Bar – Negozio – Sauna/Bagno turco + Altre attività commerciali
+ attività sportive non riconosciute**

RILEVANTE IVA

SOGGETTA IRES/IRAP

LEGGE 398/1991

se connessa agli scopi istituzionali
(Circ. 18/2018) ???

REGIME ORDINARIO

- se non connessa a gli scopi istituzionali
- e/o per supero plafond
- e/o per scelta

ATTIVITA' COMMERCIALE



ATTIVITA' SPORTIVA Vs non soci/ non tesserati

RILEVANTE IVA
(esente da 17/08/23)

SOGGETTA IRES/IRAP

LEGGE 398/1991
È connessa agli scopi istituzionali
(Circ. 18/2018)

REGIME ORDINARIO

- per supero plafond
- e/o per scelta

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATA



CORRISPETTIVI SPECIFICI

per attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali

SOCI

TESSERATI

**FUORI CAMPO IVA
(ESENTE DA 01/07/2024)**

NON SOGGETTA IRES/IRAP

Necessario rispetto requisiti qualificanti

TRATTAMENTO IVA QUOTE CORSI SPORTIVI

art. 4, co. 4, DPR 633/1972
OPERAZIONI NON IMPONIBILI

art. 10, co. 3 e 4, DPR 633/1972
OPERAZIONI ESENTI

01/01/2025

APPLICABILE FINO AL 31/12/2024

APPLICABILE DAL 01/01/2025

art. 36-bis l. 112/2023
OPERAZIONI ESENTI

APPLICABILE DAL 17/08/2023

corrispettivo specifico \neq quota associativa

a) La quota associativa:

- consente di ottenere la qualifica di socio/associato;
- è normalmente indifferenziata;
- dà diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi dell'ente e, per i soci, all'elettorato attivo e passivo;

b) Il corrispettivo specifico

- Ha natura sinallagmatica: è il prezzo pagato per ottenere un servizio (es. ingresso campo da tennis – ingresso in palestra);
- Ha natura intrinsecamente commerciale e dovrebbe essere assoggettato ad IVA ed IRES salvo specifica esenzione;

Attività de-commercializzabili: i corrispettivi specifici

Art. 148, cc. 3 e 8, TUIR e art. 4, c. 4, DPR 633/1972

- ❑ **Non si considerano commerciali i corrispettivi specifici** incassati da **soci**, associati, partecipanti e **tesserati**, ovvero da altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte della medesima organizzazione locale o nazionale, per lo svolgimento di attività in **diretta attuazione degli scopi istituzionali**.
 - attività sportiva dilettantistica vs soggetti «qualificati»;
 - attività svolta «*in diretta attuazione degli scopi istituzionali*» vs altre ASD/SSD affiliate alla medesima FSN/EPS/DSA (ai fini IVA «*in conformità alle finalità istituzionali*»).

Attività de-commercializzabili: i corrispettivi specifici

Condizioni:

- ❑ Devono essere svolte in **diretta attuazione degli scopi istituzionali** (essere connaturate ed essenziali all'attività principale svolta dall'ente) – circ. 18/E 2018
- ❑ **Requisiti statutari** – da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto, da redigersi nella forma di **atto pubblico o scrittura privata registrata**;
- ❑ Effettivo rispetto clausole statutarie;
- ❑ Qualificazione «sportivo dilettantistica»: affiliazione a FSN/EPS/DSA + iscrizione Reg. Attività Sportive (RAS) + effettivo svolgimento di attività sportiva, didattica e formativa (nelle discipline riconosciute dal CONI/Dipartimento Sport);
- ❑ (fino al 04/09/2023) invio del **Modello EAS** entro 60 gg. dall'inizio dell'attività – onere abrogato da D.Lgs. 39/2021 integrato dal «correttivo bis»;

LE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

(articolo 9 d.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.)

PROVENTI ATTIVITÀ SPORTIVA

QUOTE ISCRIZIONE E
TESSERAMENTO
QUOTE FREQUENZA CORSI
SPORTIVI
CONTRIBUTI
LIBERALITÀ
CONTRIBUZIONI
“5XMILLE”

PROVENTI ATTIVITA' DIVERSE

SPONSORIZZAZIONI
PROVENTI PROMOPUBBLICITARI
CESSIONE DI DIRITTI E INDENNITÀ
FORMAZIONE ATLETI
PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI

VENDITA PRODOTTI NUOVI
BAR/RISTORANTE/PUNTI RISTORO
ATTIVITÀ EXTRA (ESTETICA, SOLARIUM, ETC.)
CENTRI ESTIVI (NON SPORTIVI)
DISCIPLINE SPORTIVE NON RICONOSCIUTE
ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

Non soggetti a limite

Soggetti a limite

OGGETTO SOCIALE – Art. 7 D.Lgs 36/2021

Deve fare specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto per gli ETS (es. ASD/APS - SSD/Impresa Sociale)

ATTIVITÀ DIVERSE - art 9 – D. Lgs. 36/2021

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **possono esercitare attività diverse da quelle principali** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano** e che abbiano **carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali, secondo **criteri e limiti definiti con decreto** ...

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di **sponsorizzazione, promopubblicitari**, cessione di diritti e indennità legate alla **formazione degli atleti** nonché dalla **gestione di impianti e strutture sportive** sono **esclusi dal computo dei criteri e dei limiti** .

1-ter Il **mancato rispetto per due esercizi consecutivi** dei criteri di cui al comma 1 comporta la **cancellazione d'ufficio dal RAS**

LIMITI QUANTITATIVI ATTIVITA' DIVERSE

Riferimento Codice terzo settore – art. 6 d. lgs. 117/2017

2 criteri alternativi:

- non superamento del 30% del rapporto tra proventi derivanti da attività diverse ed "entrate" complessive,
- non superamento del 66% del rapporto tra ricavi da attività diverse e costi complessivi

L'INQUADRAMENTO TRIBUTARIO DELLE ATTIVITA' PRINCIPALI

PROVENTI ATTIVITÀ SPORTIVA

QUOTE ISCRIZIONE E TESSERAMENTO
CONTRIBUTI
LIBERALITÀ
CONTRIBUZIONI
“5XMILLE”

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

FUORI CAMPO IVA

NON SOGGETTA IRES/IRAP

QUOTE FREQUENZA CORSI SPORTIVI

CORRISPETTIVI SPECIFICI

per attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATA

SOCI

TESSERATI

**FUORI CAMPO IVA
(ESENTE DA 01/07/2024)**

NON SOGGETTA IRES/IRAP

Necessario rispetto requisiti qualificanti

QUOTE FREQUENZA CORSI SPORTIVI

Vs non soci/ non tesserati o in assenza requisiti qualificanti

ATTIVITA' COMMERCIALE

RILEVANTE IVA

OPERAZIONI ESENTI
art. 36-bis l. 112/2023
Dal 17/08/2023

OPERAZIONI ESENTI
art. 10, co. 3 e 4, DPR 633/1972
Dal 01/07/2024
Necessari requisiti qualificanti

SOGGETTA IRES/IRAP

LEGGE 398/1991
connessa agli scopi istituzionali
(Circ. 18/2018)

REGIME ORDINARIO

- per supero plafond
- e/o per scelta

PROVENTI ATTIVITA' DIVERSE

**SPONSORIZZAZIONI
PROVENTI PROMOPUBBLICITARI**

ATTIVITA' COMMERCIALE

SOGGETTA IVA

SOGGETTA IRES/IRAP

LEGGE 398/1991

connessa agli scopi istituzionali
(Circ. 18/2018)

REGIME ORDINARIO

- per supero plafond
- e/o per scelta

PROVENTI ATTIVITA' DIVERSE

PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI

Affitto spazi per svolgimento attività sportiva

ATTIVITA' COMMERCIALE

SOGGETTA IRES/IRAP

non è svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali

RILEVANTE AI FINI IVA

OPERAZIONE ESENTE

art. 36-bis l. 112/2023

Dal 17/08/2023

Se effettuata Vs persone che praticano lo sport/ASD

OPERAZIONE IMPONIBILE

**Se effettuata Vs operatori commerciali
O per utilizzo non sportivo**

PROVENTI ATTIVITA' DIVERSE

INDENNITÀ FORMAZIONE ATLETI

Premio addestramento e formazione tecnica – art. 31, c. 2, D.Lgs. 36/2021

ESENTI IVA – art. 36 D.lgs. 36/2021

De- commercializzabili Art. 143, c.3, in presenza dei requisiti c.8

Commerciale in assenza di requisiti

LEGGE 398/1991
connessa agli scopi istituzionali
(Circ. 18/2018)

REGIME ORDINARIO

- per supero plafond
- e/o per scelta

PROVENTI ATTIVITA' DIVERSE

CESSIONE DEI DIRITTI

- a) di partecipazione a campionati (ove consentito)
- b) dei contratti di lavoro sportivo

RILEVANTE AI FINI IVA

De- commercializzabili Art. 143, c.3, in presenza dei requisiti c.8

Commerciale in assenza di requisiti

LEGGE 398/1991

connessa agli scopi istituzionali
(Circ. 18/2018)

REGIME ORDINARIO

- per supero plafond
- e/o per scelta

PROVENTI ATTIVITA' DIVERSE

CESSIONE DEI DIRITTI

- a) di partecipazione a campionati (ove consentito)
- b) dei contratti di lavoro sportivo

RILEVANTE AI FINI IVA

OPERAZIONI ESENTI
art. 36-bis l. 112/2023
Dal 17/08/2023?

- Sono *strettamente connesse* alla pratica dello sport
- **non sono** rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport (dubbio assimilazione ASD)

OPERAZIONI ESENTI
art. 10, co. 3 e 4, DPR 633/1972
Dal 01/07/2024?

- Sono *strettamente connesse* alla pratica dello sport
- **sono** rese vs associazioni che svolgono le medesime attività e che ... fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (e le SSD? – assimilabili?)

**Necessari
requisiti
qualificanti**

PROVENTI ATTIVITA' DIVERSE

VENDITA PRODOTTI NUOVI
BAR/RISTORANTE/PUNTI RISTORO
ATTIVITÀ EXTRA (ESTETICA, SOLARIUM,
ETC.)
CENTRI ESTIVI (NON SPORTIVI)
DISCIPLINE SPORTIVE NON
RICONOSCIUTE
ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

ATTIVITA' COMMERCIALE

IMPONIBILE IVA

LEGGE 398/1991
se connessa agli scopi
istituzionali
(Circ. 18/2018) ???

SOGGETTA IRES/IRAP

REGIME ORDINARIO

- se non connessa agli scopi istituzionali
- e/o per supero plafond
- e/o per scelta

Disclaimer

Queste slides sono state create per il corso indicato nella prima diapositiva.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva dell'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

grazie per l'attenzione

Giuliano Sinibaldi

Dottore Commercialista

 +39 0721 451363

 sinibaldi@sinibaldimarinelli.it

 Galleria dei Fonditori 3 - 61122 - Pesaro

 www.cmsmcommercialisti.it

www.fiscosport-consulting.it